

COMUNE DI RICCIONE

Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19.12.2019)

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (IMU e TASI), Imposta di Soggiorno (IDS), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), oltre a quelli di eventuale futura istituzione.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorché un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore ad euro 300 (trecento).
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria, di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività", delle segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di Riccione dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
2. Qualora l'interessato regolarizzi la propria posizione entro i 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività, lo stesso s'intende revocato.

3. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni dalla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
4. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.
5. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi apposita documentazione attestante il pagamento. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.
6. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata, il provvedimento di sospensione non viene emesso o sarà revocato.
7. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 5, o di mancato versamento della prima rata o di tre consecutive ai sensi del comma 6, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.
8. In caso di reiterata morosità e, a seguito di due provvedimenti di sospensione nel corso di 12 mesi solari, verrà disposta d'ufficio la revoca/divieto di prosecuzione di attività.
9. In caso di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi verifiche sistematiche o a campione, con i criteri contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente o altro documento/disposizione contenente le modalità operative dei controlli.

Art. 4 **Modalità di verifica**

1. Periodicamente, l'ufficio tributi, in base ai criteri contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente o altro documento/disposizione contenente le modalità operative dei controlli, provvede ad inviare, all'ufficio competente, un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente art. 3.
2. In caso di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, l'ufficio preposto provvede ad inviare all'ufficio competente un elenco di soggetti da sottoporre a verifica tributaria con i criteri contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente o altro documento/disposizione contenente le modalità operative dei controlli.

Art. 5 **Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento**

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 6
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.